

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂

(Legge sul CO₂)

(Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici)

Modifica del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 26 gennaio 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2009²,

decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999³ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 1^{quater} e 2

^{1bis} Un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l'anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici. Entro tale limite la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per:

- a. il risanamento energetico di edifici esistenti abitativi e di servizi;
- b. la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici per un importo massimo pari a un terzo del prodotto della tassa a destinazione vincolata l'anno.

^{1ter} L'ammontare degli aiuti finanziari di cui al capoverso ^{1bis} dipende dall'efficacia dei provvedimenti.

^{1quater} L'erogazione degli aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009 della presente legge. Cinque anni dopo l'entrata in vigore, il Consiglio federale presenta all'attenzione del Parlamento un rapporto sull'efficacia degli aiuti finanziari.

² Il rimanente prodotto della tassa è distribuito in funzione degli importi versati dalla popolazione e dall'economia.

1 FF 2009 945

2 FF 2009 965

3 RS 641.71

Art. 15^{bis} Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata

¹ Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all'articolo 10 capoverso 1^{bis} lettera a avviene sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni, i quali garantiscono un'attuazione armonizzata.

² Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all'articolo 10 capoverso 1^{bis} lettera b avviene giusta l'articolo 15 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.⁵

² La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 730.0

⁵ FF 2009 3777